



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

**Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento:**

**- Programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 – Avviso 7/2012**

**- Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998 – Avviso 13/2012**

***SCADENZA 3 OTTOBRE 2012***

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle pari opportunità emana il presente bando al fine di dare attuazione:

- allo speciale programma di emersione e prima assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1 del Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005 n. 237.
- ai programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300 convertito con legge 26 febbraio 2007 n.17, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e definiti dall'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999.

### **1. Premessa**

Il bando nasce dall'esigenza di strutturare sui territori interventi volti a promuovere attività di emersione, identificazione, protezione ed inclusione sociale delle vittime in un'unica strategia di contrasto alla tratta e al grave sfruttamento. Tali attività sono specificità degli interventi realizzati ai sensi dell'art. 13 L.228/2003 e dell'art. 18 d.lgs. 286/98.

Il presente bando intende altresì dare maggiore impulso alle azioni destinate all'emersione ed al primo contatto con le potenziali vittime di tratta e sfruttamento, nonché strutturare nei vari territori su cui insistono iniziative progettuali un sistema nazionale che raccordi efficacemente tra loro le tre macro-aree di attività in cui si articolano gli interventi a favore delle persone trafficate, e nello specifico: emersione, segnalazione e invio ai servizi di protezione, identificazione, protezione e prima assistenza; assistenza di secondo livello e inclusione sociale. In tale ottica, appare quindi opportuno prevedere una specificazione e differenziazione operativa delle relative progettualità (art.13 l. 228/2003 ed art. 18 d.lgs. 286/98).

Tali misure di assistenza - in conformità alla qualificazione del fenomeno della tratta come grave violazione dei diritti umani contenuta nella Direttiva 2011/36/UE (che abroga la decisione quadro

2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002) e nel piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, ed in conformità alle finalità perseguite con lo specifico Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - dovranno essere garantite, in ottemperanza del principio di non discriminazione, alle vittime e potenziali vittime di tratta emergenti da tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla loro età, nazionalità, genere e dal tipo di sfruttamento subito.

La Commissione interministeriale prevista dall'articolo 25, comma 2, del Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero (DPR 394/1999) - ridenominata "Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento" dal DPR 14 maggio 2007, n. 102 – valuterà le proposte inviate al Dipartimento nei modi ed entro i termini previsti dal presente bando, approvato nel corso della riunione del 5 luglio 2012.

## 2. Obiettivi

Costituiscono oggetto del presente bando:

- A. Programmi di emersione e prima assistenza a favore delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone, come previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228.

Tali progetti saranno strutturati su due assi di intervento: 1) Emersione, segnalazione e invio ai servizi di protezione: attività di primo contatto, azioni proattive per l'emersione delle potenziali vittime di tratta e/o sfruttamento e la presa in carico delle segnalazioni; 2) Identificazione, protezione e prima assistenza: pronta accoglienza, assistenza sanitaria, consulenza legale, valutazione del caso ai fini di una preliminare identificazione della persona assistita quale vittima di tratta e dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'ingresso in protezione sociale e ed eventuale successivo invio ai progetti ex art.18 d.lgs. 286/98.

Al fine di adempiere alle funzioni del primo asse di intervento, tutti i progetti dovranno dotarsi di *unità territoriali operative*, ossia dispositivi che dovranno garantire: il potenziamento delle attività di primo contatto ed emersione sul territorio di riferimento; la reperibilità h24 ai fini della presa in carico della segnalazione proveniente dal Numero Verde e da altri canali di emersione e dell'invio ai servizi ritenuti più idonei; il raccordo strutturato con il Numero Verde nazionale anti-tratta; il raccordo strutturato con i progetti ex art.18 d.lgs. 286/98.

Pertanto i progetti sopra descritti dovranno prevedere, come minimo ed in ogni caso:

- Attività pro-attive e attività di primo contatto volte all'emersione delle persone trafficate a scopo di sfruttamento (unità di strada, sportello, altri servizi a bassa soglia);
  - Segnalazione e invio di vittime e potenziali vittime di tratta ai servizi dedicati, ai fini della successiva identificazione e valutazione del caso;
  - Strutture adeguate per l'accoglienza residenziale ed il ricovero delle vittime;
  - Assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione;
  - Disponibilità di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
  - Convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 286/1998 e comunque con i servizi sociali degli enti locali;
  - Convenzione con il Numero Verde nazionale anti-tratta, che definisca il funzionamento delle unità territoriali operative e le procedure di raccordo con il Numero Verde relativamente alla presa in carico delle segnalazioni, prevedendo al minimo un referente del progetto dedicato a tale attività di raccordo, con reperibilità h24.
- B. Programmi di assistenza e integrazione sociale rivolti alle persone straniere, nonché ai cittadini dell'Unione Europea, vittime di violenza e grave sfruttamento che intendano sottrarsi ai condizionamenti di soggetti od organizzazioni criminali, come previsti dall'art. 18 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero” e successive modifiche.

Tali progetti saranno finalizzati ad accompagnare le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento – che abbiano eventualmente già beneficiato di misure di prima assistenza - in un percorso di assistenza di secondo livello, teso a favorire la loro integrazione sociale in Italia o il loro rientro volontario assistito nel paese di origine.

In particolare i progetti dovranno prevedere, come minimo ed in ogni caso:

- Accoglienza residenziale;
- Protezione (assistenza sanitaria, psicologica, legale e consulenze varie);
- Attività mirate all’ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs. 286/98;
- Formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, ecc. e corsi di formazione professionale);
- Attività mirate all’inserimento socio-lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi, ecc.)
- Convenzione con il Numero Verde nazionale anti-tratta, al fine di definire e formalizzare le procedure di messa in rete nazionale dei trasferimenti degli/delle utenti da un progetto ad un altro.

Il soggetto proponente può presentare proposte per progetti di emersione e prima assistenza (art.13) e/o per progetti di assistenza ed integrazione sociale (art. 18).

Le attività, come indicate ai punti A e B, dovranno essere dettagliatamente descritte nella proposta di progetto e, in caso di concessione del contributo statale, puntualmente realizzate, pena la revoca parziale o totale del finanziamento.

### **3. Risorse programmate**

- A. L’ammontare delle risorse destinate ai programmi di emersione e prima assistenza è di 4.000.000,00 di Euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003 n. 228 e dell’art. 2 del relativo regolamento di attuazione.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

Nella misura dell’ 80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

Nella misura del 20% del totale della spesa a valere sulle risorse dell’Ente territoriale.

Si precisa che la quota del 20% a carico dell’Ente territoriale può essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico.

Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potrà essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:

€. 440.000,00 per i progetti che coprono un’area territoriale con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

€. 300.000,00 per i progetti che coprono un’area territoriale con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;

€. 210.000,00 per i progetti che coprono un’area territoriale con popolazione residente da 1.000.000 ai 2.000.000 abitanti;

€. 100.000,00 per i progetti che coprono un’area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000.

B. L'ammontare delle risorse destinate ai programmi di assistenza ed integrazione sociale è di 4.000.000,00 di Euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'articolo 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

Nella misura del 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

Nella misura del 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'Ente territoriale.

Si precisa che la quota del 30% a carico dell'Ente territoriale può essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico.

Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potrà essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:

€. 440.000,00 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

€. 300.000,00 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;

€. 210.000,00 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente da 1.000.000 ai 2.000.000 abitanti;

€. 100.000,00 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000.

A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2011, consultabili sul sito <http://demo.istat.it>.

Si precisa che i suddetti massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (80% per i progetti art. 13 e 70% per i progetti art.18) che non potranno essere, in ogni caso, superati.

#### **4. Destinatari**

Sono destinatari dei progetti:

- le persone vittime o potenziali vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e di tratta, costrette a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento
- le persone straniere, nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, vittime di violenza e grave sfruttamento, che intendano sottrarsi ai condizionamenti di soggetti od organizzazioni criminali.

#### **5. Proponenti ed attuatori**

I progetti di cui al punto 2 possono essere presentati da Enti Territoriali o da soggetti privati convenzionati con tali enti.

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza.

Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

L'ente proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento, pena l'inammissibilità di quest'ultimo progetto. A tal fine l'Ente proponente deve dichiarare espressamente di non essere anche attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento.

I soggetti privati, proponenti od attuatori, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, debbono essere regolarmente iscritti nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del DPR 394/1999 "Regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche. L'iscrizione al registro deve essere antecedente alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente bando. I progetti di emersione e prima assistenza ed i progetti di assistenza ed integrazione sociale possono altresì prevedere più enti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.

L'Ente proponente può altresì avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall'eventuale/i ente/i attuatore/i, per la fornitura di servizi complementari e di supporto e/o per la realizzazione di specifiche attività necessarie alla completa realizzazione del progetto (es.: formazione linguistica, informatica, tirocini, trasporti, ecc.). In ogni caso la responsabilità della gestione dell'intervento ricade esclusivamente sull'Ente proponente. A tal riguardo, si evidenzia che rientra tra le finalità del presente bando incoraggiare la complementarità degli interventi su un dato territorio. Ovvero l'ente proponente, e gli eventuali enti attuatori, prima di destinare parte del budget all'acquisto o all'attivazione di servizi di supporto agli/alle utenti del progetto, dovrebbero adoperarsi al fine di avviare e sviluppare un monitoraggio costante dei servizi erogati sul territorio in cui operano, al fine di evitare duplicazioni e sfruttare al meglio le possibilità offerte dai servizi sociali delle regioni e degli enti locali ed in particolare le iniziative rivolte ai gruppi vulnerabili o a rischio di emarginazione sociale (es. corsi di alfabetizzazione, formazione professionale, promossi a livello regionale con fondi FEI ed FSE).

Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione con soggetti pubblici e privati, appositamente documentate attraverso adesioni formali al progetto (*Dichiarazione di Partenariato*) o protocolli d'intesa. Funzione primaria del partenariato così costituito è quella di attestare l'esistenza di reti di collaborazione intersettoriale tra enti pubblici e privati, nonché l'effettiva operatività del progetto sul territorio oggetto dell'intervento.

## **6. Dimensione territoriale dei progetti e forme di collaborazione in rete**

Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attività e degli interventi previsti dai progetti, che dovranno avere una dimensione almeno sovra-provinciale. I progetti dovranno quindi essere in grado di coprire un'area territoriale di estensione pari ad almeno quella di due province.

Fanno eccezione i progetti che insistono sul territorio delle città metropolitane, come previste dal d.lgs. 267/2000 (TU degli enti locali), nonché dalla legge 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale). Sono considerate aree metropolitane, nelle Regioni a statuto ordinario, le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria. Sono state individuate nelle Regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Trieste. In tali casi la dimensione territoriale dei progetti dovrà corrispondere, come minimo, alla delimitazione amministrativa dell'area metropolitana. Laddove questa non sia ancora intervenuta, la dimensione territoriale dei progetti dovrà corrispondere, come minimo, all'area provinciale.

Per assicurare un'equilibrata distribuzione delle risorse non potranno essere presentati più progetti che insistano – in tutto o in parte - sul medesimo territorio. Nel caso in cui tale evenienza dovesse comunque verificarsi, la Commissione ammetterà al finanziamento un solo progetto, scegliendo quello che avrà riportato il punteggio maggiore.

La suddetta dimensione territoriale dovrà essere comprovata mediante l'allegazione di elementi concreti concernenti:

- l'impegno assunto tramite il cofinanziamento da parte di singoli enti territoriali;
- l'esistenza di protocolli operativi con gli attori presenti sul territorio (Questure, Comandi Carabinieri, ASL, Procure, Agenzie Formative, Associazioni di categoria del mondo del lavoro per l'area dell'inserimento lavorativo e i soggetti accreditati che a vario titolo si occupano dell'alfabetizzazione e della formazione scolastica);
- l'operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività del progetto nei territori indicati.

## **7. Durata dei progetti**

Ai fini del presente bando saranno ammessi alla valutazione:

- 7.1 progetti di emersione e prima assistenza (ex art. 13 l 228/2003) della durata di 12 mesi, all'interno dei quali si realizzino i singoli programmi individualizzati di assistenza, ciascuno della durata di 3 mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi da parte della Commissione, previa tempestiva istanza congruamente motivata e ferma restando l'entità di finanziamento già concesso.
- 7.2 progetti di assistenza e integrazione sociale (ex art. 18 d.lgs. 286/98) della durata di 12 mesi.

## **8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti**

**8.1 Per i progetti art. 13 L. 228/2003 l'Ente proponente dovrà presentare la seguente documentazione:**

- a) la domanda di candidatura compilata in ogni sua parte e firmata dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (*in originale con firma autografa - Allegato 1 in formato elettronico*);
- b) il formulario compilato in ogni sua parte;
- c) la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente territoriale, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivocabile che il progetto presentato è beneficiario del cofinanziamento nella misura almeno del 20%, così come previsto dall'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del Testo Unico richiamato (*in originale con firma autografa - Allegato 2 in formato elettronico*);
- d) il preventivo economico (*Allegato 3*), suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:
  - personale (non può superare il 65 % del costo complessivo);
  - mezzi e attrezzature per i servizi di emersione e prima assistenza (non può superare il 10% del costo complessivo);
  - spese di gestione per i servizi di emersione e prima assistenza;
  - costi generali (non può superare il 7% del costo complessivo);
  - spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il 3% del costo complessivo);
- e) la dichiarazione di partenariato sottoscritta da ciascun ente aderente al progetto, con l'indicazione del ruolo e/o delle specifiche attività che si impegna a svolgere (*Allegato 4*);
- f) la convenzione con il Numero Verde nazionale anti-tratta, che definisca il funzionamento delle unità territoriali operative e le procedure di raccordo con il Numero Verde relativamente alla presa in carico delle segnalazioni, prevedendo al minimo un referente del progetto dedicato a tale attività di raccordo, con reperibilità h24.

- g) le convenzioni con gli enti impegnati nell'attuazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 286/98, con particolare riferimento alle modalità di invio e presa in carico delle persone vittime di tratta;

### **8.1.1 L'Ente proponente, se soggetto privato, dovrà presentare inoltre:**

- h) la convenzione stipulata con l'Ente territoriale di riferimento per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 1 comma 5 e comma 6 del DPR 19 settembre 2005 n.237. La convenzione deve essere firmata dal Legale Rappresentante della Regione o dell'Ente locale, o in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia. Qualora non sia stato possibile perfezionare la convenzione con l'Ente territoriale entro i termini previsti dal presente bando per la presentazione delle proposte di progetto, l'ente proponente privato potrà presentare una lettera di intenti (*Allegato 5*), firmata dal Legale Rappresentante della Regione o dell'Ente locale, o in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia, da considerarsi preliminare alla successiva stipula della convenzione. La mancata trasmissione al Dipartimento della detta convenzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto, comporterà l'impossibilità di perfezionamento dell'atto di concessione di contributo.

### **8.2 Per i progetti art. 18 d.lgs. 286/98 l'Ente proponente dovrà presentare la seguente documentazione:**

- a) la domanda di candidatura compilata in ogni sua parte e firmata dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (*in originale con firma autografa - Allegato 1 in formato elettronico*);
- b) il formulario compilato in ogni sua parte;
- c) la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente territoriale, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivocabile che il progetto presentato è beneficiario del cofinanziamento nella misura almeno del 30%, così come previsto dall'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del Testo Unico richiamato (*in originale con firma autografa - Allegato 2 in formato elettronico*);
- d) il preventivo economico (*Allegato 3*), suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:
- personale (non può superare il 65 % del costo complessivo);
  - mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non può superare il 10% del costo complessivo);
  - spese di gestione per i servizi di assistenza;
  - spese per inserimento sociale;
  - costi generali (non può superare il 7% del costo complessivo);
  - spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il 3% del costo complessivo);
- e) la dichiarazione di partenariato sottoscritta da ciascun ente aderente al progetto, con l'indicazione del ruolo e/o delle specifiche attività che si impegna a svolgere (*Allegato 4*);
- f) la convenzione con il Numero Verde nazionale anti-tratta, in merito alle procedure di messa in rete nazionale dei trasferimenti degli/delle utenti da un progetto ad un altro;

### 8.2.1 L'Ente proponente, se soggetto privato, dovrà presentare inoltre:

- g) la convenzione stipulata con l'Ente territoriale di riferimento per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR 31 agosto 1999 n. 394. La convenzione deve essere firmata dal Legale Rappresentante della Regione o dell'Ente locale, o in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia. Qualora non sia stato possibile perfezionare la convenzione con l'Ente territoriale entro i termini previsti dal presente bando per la presentazione delle proposte di progetto, l'ente proponente privato potrà presentare una lettera di intenti (*Allegato 5*), firmata dal Legale Rappresentante della Regione o dell'Ente locale, o in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia, da considerarsi preliminare alla successiva stipula della convenzione. La mancata trasmissione al Dipartimento della convenzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto, comporterà l'impossibilità di perfezionamento dell'atto di concessione di contributo.

## 9. Requisiti di ammissibilità

Non saranno ammessi alla valutazione, e perciò saranno considerati INAMMISSIBILI, i progetti non corredati dalla seguente documentazione:

### Per i progetti art. 13 L. 228/2003:

- lettere : a), b), c), d), f), g)
- per l'Ente proponente privato, inoltre, la lettera h).

### Per i progetti art. 18 d.lgs. 286/98:

- lettere : a), b), c), d), f)
- per l'Ente proponente privato, inoltre, la lettera g).

Per gli enti proponenti di progetti art. 13, che sono anche titolari di progetti art.18, la convenzione di cui alle lettera g) non è considerata requisito di ammissibilità

L'ammissibilità dei progetti verrà riscontrata preventivamente alla valutazione.

## 10. Valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale di cui in premessa.

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio con una scala da 0 a 100. La Commissione stabilisce, altresì, una soglia minima di qualità, esplicitata dal punteggio ottenuto, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti finanziabili: **la soglia minima è fissata in 55 punti.**

Il punteggio è assegnato dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

## **Progetti di emersione e prima assistenza (ex art 13 l 228/2003)**

### **Area 1 – Competenze e capacità organizzativa – punti da 0 a 20:**

- Esperienza e capacità organizzativa del proponente e dell'eventuale ente attuatore, anche in relazione ai risultati conseguiti nell'ambito dei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità, nonché in relazione alla puntualità nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attività, delle schede di entrata e di uscita, ed alla qualità di tale documentazione:

Ente proponente:

- titolarità o gestione di progetti ex. art. 18 D.lgs 286/98 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di progetti ex. art. 13 Legge 228/2003 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1)

Ente/i attuatore/i:

- titolarità o gestione di progetti ex. art. 18 D.lgs 286/98 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di progetti ex. art. 13 Legge 228/2003 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1)

Disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità e/o di competenze specialistiche, documentate attraverso curricula., In particolare saranno tenute in considerazione la formazione e l'esperienza specifica sulla tratta, l'adeguatezza delle competenze professionali in relazione alla copertura dei servizi assicurati dal personale previsto, il numero di anni di esperienza nel settore e formazione specifica, la diversificazione dei ruoli e delle figure professionali, la tipologia di rapporto con l'ente, la percentuale di copertura delle figure professionali. Tali figure dovrebbero includere: Coordinatore, Psicologo, Operatore/Operatrice pari di origine straniera, Operatore/Operatrice pari transessuale, Educatore professionale, Mediatore sociale, Assistente Sociale, Mediatore linguistico e/o interculturale, Operatori dedicati all'attività delle unità territoriali operative. Inoltre sarà tenuta in considerazione la previsione di una consulenza legale e sanitaria (punti da 0 a 6).

### **Area 2 – Impatto sul contesto territoriale di riferimento – punti da 0 a 18**

- Dimensione territoriale del progetto ed estensione degli interventi (punti da 0 a 9) così ripartiti:
  - città metropolitane (punti da 0 a 2)
  - dimensione sovra-provinciale (punti da 3 a 5)
  - dimensione regionale o sovra-regionale (punti da 6 a 9)
- Diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 3);
- Localizzazione appropriata dell'intervento rispetto al fenomeno, competenza del proponente ad individuare la giusta localizzazione (punti da 0 a 3)
- Localizzazione e/o estensione del progetto in zone dove non sono stati ancora realizzati interventi strutturati o in territori particolarmente sensibili (punti da 0 a 3);

### **Area 3 – Impatto e qualità del progetto rispetto ai destinatari – punti da 0 a 24:**

- Metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime - punti da 0 a 12 assegnati sulla base dei seguenti parametri:
  - attività proattive e di primo contatto (punti da 0 a 2)
  - funzionalità delle unità territoriali operative e modalità di lavoro in rete (punti da 0 a 2)
  - presa in carico della segnalazione e invio delle potenziali vittime ai servizi dedicati di assistenza (punti da 0 a 2)
  - numero delle persone contattate che si prevede accedano ai servizi a disposizione del progetto (punti da 0 a 2)
  - diversificazione e qualità degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 4);
- Metodologia di intervento per la realizzazione dei progetti individualizzati di assistenza - punti da 0 a 12 assegnati sulla base dei seguenti parametri:
  - diversificazione delle persone destinatarie dirette per età, genere, tipologia di sfruttamento (punti da 0 a 2);
  - coerenza e qualità degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 2);
  - numero dei destinatari che si prevede accedano ai programmi individualizzati di assistenza (punti da 0 a 3);
  - articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza: rapporto struttura tipologia delle vittime (punti da 0 a 3);
  - altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 2).

### **Area 4 – Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete con altri soggetti che operano nella materia, definita attraverso adesioni formali al progetto – punti da 0 a 18:**

- Previsione di forme di partenariato o collaborazione con Regioni ed enti locali, anche in funzione dell'impegno assunto tramite il cofinanziamento, Questure, Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziarie, Sindacati, Enti competenti in materia sanitaria, Direzioni Provinciali del Lavoro, Consigli territoriali per l'immigrazione, Enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine (punti da 0 a 7);
- Operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività dei progetti in quei territori, comprovata da documentazione allegata al progetto (punti da 0 a 6);
- Stabilità del partenariato (punti da 0 a 1);
- Previsione di forme di partenariato o collaborazione con enti titolari dei progetti finanziati ai sensi dell' art. 13 l.228/2003 e dell'art. 18 d.lgs. 286/98 sul territorio di riferimento e fuori dal territorio di riferimento, e con altri enti pubblici e/o privati (punti da 0 a 2);
- Coerenza tra le attività progettuali e il partenariato (punti da 0 a 2);

#### **Area 5 – Ulteriori elementi di qualità del progetto e rapporto costi/benefici – punti da 0 a 20:**

- Carattere innovativo del progetto (punti da 0 a 2);
- Sistema di formazione del personale coinvolto nella realizzazione del programma (punti da 0 a 2);
- Sistema e uso della valutazione: monitoraggio delle attività, sistema di valutazione ex-post, diffusione dei risultati (punti da 0 a 4);
- Congruità complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7);
- Equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 5).

#### **Progetti di assistenza ed integrazione sociale (ex art. 18 d.lgs. 286/98)**

#### **Area 1 – Competenze e capacità organizzativa – punti da 0 a 20**

- Esperienza e capacità organizzativa del proponente e dell'eventuale ente attuatore, anche in relazione ai risultati conseguiti nell'ambito dei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità, nonché in relazione alla puntualità nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attività, delle schede di entrata e di uscita, ed alla qualità di tale documentazione:

Ente proponente:

- titolarità o gestione di progetti ex. art. 18 D.lgs 286/98 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di progetti ex. art. 13 Legge 228/2003 (punti da 0 a 2)
- titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1)

Ente/Enti attuatore/i:

- titolarità o gestione di progetti ex. art. 18 D.lgs 286/98 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di progetti ex. art. 13 Legge 228/2003 (punti da 0 a 2)
- titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1)

Temporalizzazione delle fasi progettuali (punti da 0 a 2);

- Disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità e/o di competenze specialistiche, documentate attraverso curricula. In particolare saranno tenute in considerazione la formazione e l'esperienza specifica sulla tratta, l'adeguatezza delle competenze professionali in relazione alla copertura dei servizi assicurati dal personale previsto, il numero di anni di esperienza nel settore e formazione specifica, la diversificazione dei ruoli e delle figure professionali, la tipologia di rapporto con l'ente, la percentuale di copertura delle figure professionali. Tali figure dovrebbero includere: Coordinatore, Psicologo, Operatore/Operatrice pari di origine straniera, Operatore/Operatrice pari transessuale, Educatore professionale, Mediatore sociale, Assistente Sociale, Mediatore linguistico e/o interculturale, Tutor di intermediazione lavorativa. Inoltre sarà tenuta in considerazione la previsione di una consulenza legale e sanitaria. (punti da 0 a 6).

## **Area 2 – Impatto sul contesto territoriale di riferimento – punti da 0 a 18**

- Dimensione territoriale del progetto ed estensione degli interventi (punti da 0 a 9) così ripartiti:
  - città metropolitane (punti dal 0 a 2)
  - dimensione sovra-provinciale (punti da 3 a 5)
  - dimensione regionale o sovra-regionale (punti da 6 a 9)
- Diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 3);
- Localizzazione appropriata dell'intervento rispetto al fenomeno, competenza del proponente ad individuare la giusta localizzazione (punti da 0 a 3)
- Localizzazione e/o estensione del progetto in zone dove non sono stati ancora realizzati interventi strutturati o in territori particolarmente sensibili (punti da 0 a 3);

## **Area 3 – Impatto e qualità del progetto rispetto ai destinatari – punti da 0 a 24**

- Metodologia di intervento per la realizzazione dei progetti di assistenza e integrazione sociale - punti da 0 a 18, assegnati sulla base dei seguenti parametri:
  - Articolazione delle azioni, diversificazione e coerenza degli interventi in relazione agli ambiti e alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 4);
  - diversificazione delle persone destinatarie dirette per età e genere (punti da 0 a 2);
  - numero di persone destinatarie che si prevede accedano al programma di assistenza e integrazione sociale (punti da 0 a 2);
  - qualità degli interventi mirati alla formazione ed all'acquisizione di competenze (punti da 0 a 3);
  - qualità degli interventi mirati all'inserimento socio-lavorativo (punti da 0 – 5);
  - complementarietà degli interventi progettuali con altre azioni promosse dai servizi sociali delle regioni e/o degli enti locali di riferimento (punti da 0 a 2).
- Articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza -- punti da 0 a 6 assegnati sulla base dei seguenti parametri:
  - numero dei posti dedicati alle vittime di tratta inserite nel progetto (punti da 0 a 2);
  - rapporto struttura/tipologia delle vittime (punti da 0 a 2);
  - altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 2).

## **Area 4 – Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete con altri soggetti che operano nella materia, definita attraverso adesioni formali al progetto - punti da 0 a 18**

- Previsione di forme di partenariato o collaborazione con Regioni ed enti locali, anche in funzione dell'impegno assunto tramite il cofinanziamento, Questure, Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziarie, Sindacati, Enti competenti in materia sanitaria, Direzioni Provinciali del Lavoro, Consigli Territoriali per l'immigrazione., Enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine (punti da 0 a 7);

- Previsione di forme di partenariato o collaborazione con enti titolari dei progetti finanziati ai sensi art. 13 e art. 18 sul territorio di riferimento e fuori dal territorio di riferimento e con altri enti pubblici e/o privati (punti da 0 a 2);
- Operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività dei progetti in quei territori, comprovata da documentazione allegata al progetto (punti da 0 a 6);
- Stabilità del partenariato (punti da 0 a 1);
- Coerenza tra le attività progettuali e il partenariato (punti da 0 a 2);

#### **Area 5 – Ulteriori elementi di qualità del progetto e rapporto costi/benefici – punti da 0 a 20**

- Carattere innovativo del progetto ( punti da 0 a 2 );
- Sistema di formazione del personale ( punti da 0 a 2 );
- Sistema e uso della valutazione (monitoraggio delle attività, sistema di valutazione ex-post, diffusione dei risultati, follow-up ) ( punti da 0 a 4 );
- Congruità complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7);
- Equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 5);

#### **11. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese**

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione di contributo che verrà stipulato tra l'ente proponente e il Dipartimento per le Pari Opportunità.

#### **12. Modalità e termini di presentazione della domanda**

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ad uno o ad entrambi i suddetti programmi (emersione e prima assistenza ed assistenza ed integrazione sociale) dovranno inoltrare la/le loro proposta/e on line, utilizzando un **apposito applicativo web** per la gestione informatizzata delle fasi di raccolta delle proposte di progetto e di istruttoria, sviluppato dal Dipartimento per le Pari Opportunità nell'ambito del processo di innovazione collegato alla digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Per compilare ed inviare la proposta di progetto, il proponente dovrà preventivamente effettuare la registrazione al sistema on line. La registrazione avviene mediante inserimento dei propri dati personali nell'applicativo web al quale si accederà tramite apposito link dalla pagina del sito del Dipartimento dedicata al presente bando. **L'applicativo sarà operativo a partire dal 5 settembre 2012.**

Nel caso in cui lo stesso ente intende essere proponente sia per progetti ex art. 13 L.228/2003 – Avviso 7/2012 che per progetti ex art. 18 d.lgs. 286/98 – Avviso 13/2012, la registrazione dovrà essere unica.

A seguito della compilazione del modulo di registrazione l'utente riceverà, all'indirizzo e-mail indicato, la password che potrà essere utilizzata per accedere al formulario on line, ed eseguire la compilazione a partire **dalle ore 10:00 del 5 settembre 2012 e fino alle ore 17:00 del 3 ottobre 2012.**

Il formulario on line dovrà essere compilato in tutte le sue parti e potrà essere modificato successivamente fino a quando non sia stato effettuato l'invio. Il formulario dovrà essere corredato della documentazione prevista agli artt. 8.1 e 8.2 del presente bando, da allegare in formato pdf a bassa

risoluzione. Gli allegati potranno essere scaricati dal sito [www.pariopportunita.gov.it](http://www.pariopportunita.gov.it) nella sezione Bandi e avvisi.

Tutte le informazioni relative alla registrazione ed alla compilazione del formulario saranno disponibili in una pagina di istruzioni consultabile direttamente dall'applicativo web.

Unicamente la domanda di candidatura e la/le dichiarazione/i di co-finanziamento, sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante dell'ente proponente e dal legale rappresentante dell'ente co-finanziatore, con acclusa copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità, dovranno essere trasmesse anche in originale, a pena di esclusione, tramite raccomandata A/R o consegnata a mano o a mezzo corriere. Le buste, con indicazione del riferimento in calce a destra: "Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento: Programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 – Avviso 7/2012 e/o Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998 – Avviso 13/2012" dovranno essere inviate entro la data di scadenza del presente bando (a tal fine farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: **Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio per gli affari internazionali e gli interventi in campo sociale – Largo Chigi 19 – 00187 Roma, 4° piano stanza 4090.**

I soggetti interessati a partecipare al presente bando potranno contattare, ai fini di richiedere ulteriori informazioni od eventuali chiarimenti, la Segreteria Tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento ai seguenti recapiti:

tel. 06 67792450 e-mail: [segreteria tratta@governo.it](mailto:segreteria tratta@governo.it)